

PROGETTO DI LEGGE N. 0113

di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 1027 DEL 16/11/2005

—————
Il mercato del lavoro in Lombardia.
—————

PRESENTATO IL 16/11/2005

ASSEGNATO IN DATA	25/11/2005	
ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	VII
	CONSULTIVE	I, II e III

RELAZIONE

Nel quadro della riforma del mercato del lavoro delineata a livello comunitario nell'ambito della cosiddetta *Strategia Europea per l'occupazione* ed avviata a livello nazionale dalla Legge 30/2003 (cd. legge Biagi e relativi decreti attuativi), il PdL che si presenta è volto a governare le politiche attive del lavoro e a fornire un quadro certo di riferimento all'organizzazione del mercato del lavoro nel territorio lombardo.

I principi fondamentali cui si ispira il PdL possono essere così sintetizzati:

- la creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso ad una occupazione regolare e di qualità;
- l'introduzione di forme di flessibilità regolata del mercato del lavoro e contrattata con le parti sociali, in modo da bilanciare le esigenze delle imprese di poter competere sui mercati internazionali con le irrinunciabili istanze di tutela e valorizzazione del lavoro;
- l'introduzione di nuove tipologie di contratto utili ad adattare l'organizzazione del lavoro ai mutamenti dell'economia ed anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale;
- la sussidiarietà (sia orizzontale, sia verticale), la leale collaborazione istituzionale e la concertazione sociale come "ratio" fondante degli interventi normativi e regolamentari da parte della Regione e degli enti territoriali.

Nello specifico, il Sistema regionale del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro è governato dalla Regione attraverso:

- la programmazione dei servizi e l'individuazione degli obiettivi e delle aree di intervento prioritarie anche su scala pluriennale, nel rispetto dei processi di concertazione sociale;
- l'individuazione di soggetti pubblici e privati accreditati che erogano gratuitamente ed in regime di parità i servizi per il lavoro (certificazione dello stato di disoccupazione, intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ecc), e partecipano all'attuazione delle politiche del lavoro. I Centri per l'impiego provinciali non svolgeranno più funzioni amministrative in via esclusiva, bensì dovranno, in concorrenza con i soggetti privati, entrare nella rete accreditandosi;
- l'accreditamento per partecipare all'attuazione delle politiche integrate del lavoro ed accedere ai finanziamenti regionali;
- il forte controllo regionale del sistema con i meccanismi dell'accreditamento e dell'autorizzazione e dei relativi Albi, che consentono alla rete dei soggetti di partecipare all'attuazione delle politiche integrate del lavoro ed accedere anche ai finanziamenti regionali;
- l'istituzione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che acquisisce, aggiorna ed analizza dati e conoscenze per operare un'efficace attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, supportando la Regione nella predisposizione delle scelte politiche;

- l'istituzione dall'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro, (che sostituisce l'Agenzia regionale del lavoro -ARL-), quale ente funzionale di assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche integrate per il lavoro ed il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento all'elaborazione dei documenti di programmazione strategica ed operativa inerenti le politiche formative e del lavoro, l'integrazione regionale dei servizi per il lavoro con quelli nazionali e comunitari, nonché la gestione e lo sviluppo dei sistemi regionali di accreditamento e di autorizzazione e dei relativi Albi;
- l'individuazione di specifiche ed efficaci politiche attive del lavoro, con particolare riferimento al contrasto al lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori atipici, all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità e alle crisi occupazionali;

Nello specifico, il Progetto di Legge regionale “Il mercato del lavoro nella Regione Lombardia” si compone di 35 articoli , così riassunti:

L'ART. 1 indica gli obiettivi strategici e le finalità della legge. Al riguardo viene precisato che obiettivo prioritario della Regione Lombardia è l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;

L'ART. 2 individua le competenze della Regione in qualità di Ente di governo delle politiche attive del lavoro;

L'ART. 3 riguarda la programmazione regionale del mercato del lavoro (Piano d'Azione regionale), nel rispetto dei processi di concertazione sociale e della programmazione generale della Regione;

L'ART. 4 riguarda le competenze delle province, ed in particolare l'attività di pianificazione provinciale. Le Province approvano un piano annuale per l'attuazione degli interventi prioritari individuato nell'ambito del Piano d'Azione regionale;

L'ART. 5 istituisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro ai fini della valutazione delle politiche per l'occupazione;

L'ART. 6 istituisce la Consulta regionale per il lavoro, quale organismo di concertazione necessario ai fini della condivisione degli interventi di politica attiva del lavoro;

GLI ARTT. 7 e 8 istituiscono l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, quale ente funzionale di supporto tecnico per l'attuazione delle politiche integrate per il lavoro ed il sistema educativo di istruzione e formazione e ne definiscono in modo esemplificativo le tipologie di attività tecnica;

GLI ART. 9-11 individuano e disciplinano gli Organi dell'Agenzia: il Direttore con funzioni di rappresentanza legale ed il Collegio dei revisori (composto da tre membri effettivi e due supplenti) con funzioni di vigilanza e verifica contabile;

L'ART. 12 definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia, stabilendo in particolare le modalità di acquisizione del personale, nonché la tipologia delle entrate finanziarie;

L'ART. 13 definisce le modalità di controllo e di vigilanza da parte della Giunta regionale sugli atti fondamentali dell'Agenzia;

L'ART. 14 stabilisce le modalità di cooperazione dell'Agenzia con le istituzioni nazionali e comunitarie, nonché con altri soggetti (Camere di Commercio, Università, ecc);

GLI ARTT. 15 E 16 individuano gli operatori pubblici e privati accreditati e autorizzati che costituiscono il Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. Elencano, inoltre, in modo esemplificativo, i servizi per il lavoro di interesse generale erogati dai soggetti accreditati e istituiscono l'Albo degli operatori pubblici e privati accreditati.

L'ART. 17 istituisce l'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate sul territorio lombardo. Tale autorizzazione si pone in coerenza con l'autorizzazione prevista e disciplinata dalla normativa nazionale (d.lgs. 276/2003). Il procedimento autorizzatorio è in capo alla Regione.

Seguono gli articoli dedicati alle politiche attive del lavoro.

GLI ARTT. 18-20 definiscono specifiche azioni di sostegno finalizzati ad accompagnare la transizione dell'individuo al lavoro, mediante una formazione professionale specifica, con particolare riguardo ai tirocini formativi e di orientamento, all'apprendistato e alle cosiddette "Botteghe-Scuola", per i settori di elevato contenuto e valore artistico e tradizionale;

GLI ARTT 21-24 individuano, nell'ambito delle politiche del lavoro, specifiche azioni volte alla qualità, tutela e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, la parità di genere e la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, la mobilità dei lavoratori, la tutela dei lavoratori atipici ed il contrasto al lavoro irregolare;

GLI ARTT. 25-29 definiscono le politiche per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, all'attivazione del collocamento mirato degli stessi nelle pubbliche amministrazioni, presso i datori di lavoro privati e presso le cooperative sociali;

L'ART. 30 definisce le azioni per prevenire e fronteggiare le situazioni di crisi occupazionali o ristrutturazioni aziendali. E' prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Piano Sociale di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

L'ART. 31 prevede norme specifiche volte a promuovere le relazioni istituzionali ed operative con le Regioni e gli Stati europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio di esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione, anche mediante la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi di altri Stati;

L'ART. 32 prevede misure di sostegno alla diffusione dell'innovazione. Nello specifico, è previsto che la Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca ed all'innovazione, attraverso azioni ed incentivi rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione per la realizzazione di progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale;

L'ART. 33 detta le disposizioni transitorie;

L'ART. 34 riguarda le abrogazioni di disposizioni regionali;

L'ART. 35 si riferisce alle disposizioni finanziarie.

CAPO I **Articolazione delle Competenze**

Art. 1 **(Obiettivi strategici e finalità)**

1. La Regione Lombardia attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legislazione statale, nonché in coerenza con la Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) ed il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), reca la disciplina organica del mercato del lavoro, informata ai principi di concertazione, sussidiarietà e leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, le autonomie funzionali e le parti sociali ed orientata al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) a) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurezza e la stabilità del lavoro;
 - b) b) ridurre le forme di precarietà del lavoro;
 - c) c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale.
3. 3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 attraverso:
 - a) a) la promozione di misure di sostegno alle imprese che attuano azioni per l'incremento dell'occupazione sul territorio regionale;
 - b) b) la costruzione di un sistema di servizi per l'impiego aperto alla partecipazione di operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati, nel rispetto di regole comuni ed unitarie coerenti con le politiche regionali, nazionali e comunitarie;
 - c) c) la promozione di forme di tutela del lavoro rivolte in particolare alle fasce più deboli;
 - d) d) il sostegno dei processi di mobilità geografica dei lavoratori;
 - e) e) la qualificazione delle competenze professionali dei lavoratori, per favorire la crescita, la competitività e la capacità d'innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
 - f) f) lo sviluppo delle condizioni per l'esercizio, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi;
 - g) g) l'incremento della conoscenza delle opportunità di inserimento e reinserimento professionale attraverso efficienti sistemi informativi;
 - h) h) la promozione, attraverso politiche integrate, dell'orientamento al lavoro e la formazione professionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità ed aspirazioni;
 - i) i) la valorizzazione della qualità dell'offerta del lavoro sostenendo azioni di sviluppo del capitale umano che contribuiscano a rendere più competitivo il sistema delle competenze professionali ed il sistema dell'imprenditorialità;
 - j) j) il sostegno delle pari opportunità nell'accesso delle donne al lavoro;
 - k) k) il supporto alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura.
4. 4. La programmazione regionale è strumentale al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e si pone, nel rispetto delle specificità

provinciali, come coordinamento per la rete dei soggetti che compongono il sistema per il lavoro.

Art. 2
(Competenze della Regione)

1. Competono alla Regione:

- a) a) la programmazione e l' indirizzo in materia di politiche del lavoro;
- b) b) l'organizzazione e la disciplina del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei servizi per il lavoro e al raccordo tra gli operatori pubblici e privati;
- c) c) la definizione, in collaborazione con gli enti locali interessati e con le parti sociali, di specifiche forme di intervento finalizzate a prevenire situazioni di esubero occupazionale, ovvero a garantire la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori;
- d) d) il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro, anche con riferimento alla gestione e ripartizione dei finanziamenti comunitari e nazionali;
- e) e) l'individuazione delle sedi e delle modalità attraverso cui si realizza il coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni, degli ordini e dei collegi professionali e delle organizzazioni del terzo settore nella definizione delle politiche per l'occupazione, dei servizi e degli altri interventi previsti dalla presente legge, secondo le modalità previste nel Capo III.

Art. 3
(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei processi di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e in attuazione dei documenti di programmazione, approva il piano d'azione regionale che definisce in particolare:
 - a) a) le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire e le tipologie degli interventi da effettuare unitamente ai relativi indicatori di attuazione, di risultato e di impatto;
 - b) b) i programmi operativi di intervento di interesse regionale;
 - c) c) l'entità, la durata e le modalità di riparto delle risorse finanziarie da assegnare per la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento;
 - d) d) gli obiettivi di qualità delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale;
 - e) e) gli indirizzi per la definizione delle azioni provinciali di intervento in relazione ai fabbisogni secondo le specifiche esigenze territoriali;
 - f) f) gli indirizzi per la predisposizione dei piani sociali di gestione delle crisi occupazionali di cui all'articolo 30;
 - g) g) gli indirizzi per le attività dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro di cui all'articolo 7.

2. Il piano d'azione regionale è aggiornato annualmente con le previsioni anche di politiche integrate stabilite nel DPEFR, in relazione a nuove situazioni e previsioni occupazionali, individuando le aree prioritarie di intervento nonché le azioni integrate per il lavoro e le relative fonti di finanziamento.

Art. 4
(Competenze delle Province)

1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 20, compete alle Province l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del piano annuale per l'attuazione sul territorio delle politiche attive del lavoro, in coerenza e nel rispetto degli indirizzi definiti nel piano d'azione regionale. Il piano annuale definisce , in cui definiscono in particolare:
 - a) a) gli obiettivi specifici da perseguire nell'anno di riferimento e l'articolazione territoriale dei servizi;
 - b) b) la dotazione di risorse finanziarie e la loro destinazione specifica;
 - c) c) le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante l'istituzione di apposite strutture o organismi, in raccordo con l'Osservatorio regionale di cui all' articolo 5.

2. 2. La Giunta regionale, in caso di accertata inerzia da parte delle Province nell'approvazione del piano di cui la comma 1, previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, dispone l'intervento sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta.

Capo II

Monitoraggio e valutazione

Art. 5

(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. 1. E' istituito l'Osservatorio del mercato del lavoro in Lombardia, di seguito denominato Osservatorio, al fine di raccogliere, aggiornare ed analizzare dati e conoscenze utili ad operare un'efficace attività di monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficacia delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell'andamento del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento :
 - a) a) ai servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per il lavoro;
 - b) b) all'inserimento e alla integrazione lavorativa dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili;
 - c) c) all'inserimento nel mercato del lavoro delle donne e alla conciliazione dei tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura;
 - d) d) alla gestione delle situazioni di crisi occupazionale;
 - e) e) ai contratti di apprendistato e ai tirocini formativi e di orientamento;
 - f) f) alle condizioni di regolarità del lavoro e alle misure di contrasto alla economia sommersa e al lavoro irregolare;
 - g) g) alle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h) h) alla tutela del lavoro, con particolare riguardo ai nuovi lavori ed a quelli di durata temporanea.

3. 3. Le azioni di monitoraggio sono svolte in coerenza con gli strumenti e i criteri di valutazione definiti in ambito comunitario ed in ambito nazionale.

4. 4. Nell'Osservatorio regionale confluiscono le basi informative costituite nell'ambito della Borsalavorolombardia e della sua connessione alla Borsa Continua Nazionale del lavoro, nonché le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, e tutte le informazioni raccolte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta dalle Province in modo coordinato e integrato rispetto a quella svolta dalla Regione.

5. 5. I soggetti pubblici e privati, accreditati o autorizzati a livello regionale, trasmettono alla Regione e alle Province i dati necessari alla valutazione delle politiche per il lavoro.

Capo III Concertazione

Art. 6 (Consulta per le politiche del lavoro)

1. 1. E' istituita, presso la competente Direzione generale della Giunta regionale, la Consulta per le politiche del lavoro, di seguito denominata Consulta, quale organismo di partenariato e di collaborazione istituzionale, con funzioni consultive, propositive e concertative sulle principali iniziative di rilevanza regionale in materia di politiche attive del lavoro, integrazione tra i servizi all'impiego, politiche dell'istruzione e formazione e sistema universitario.
2. 2. La Consulta di cui al comma 1 è così composta:
 - a) a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
 - b) b) Assessori provinciali competenti in materia di lavoro o loro delegati;
 - c) c) Presidente dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), di CONORD e della delegazione regionale dell'Associazione comunità ed enti montani (UNCHEM);
 - d) d) il Presidente dell'Unioncamere Lombardia o suo delegato;
 - e) e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - f) f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) g) il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, o suo delegato;
 - h) h) un rappresentante delle Università lombarde, designato dalle stesse;
 - i) i) il Consigliere regionale di parità, ove nominato;
 - j) j) un rappresentante designato dagli ordini professionali;
 - k) k) tre rappresentanti delle associazioni delle categorie protette più rappresentative su base regionale.
3. 3. La Consulta è nominata dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e rimane in carica per l'intera legislatura. Alla prima riunione la Consulta elegge al suo interno un Vice Presidente e un segretario e stabilisce le modalità per il suo funzionamento, in ogni caso senza oneri per il bilancio regionale.

Capo IV

Agenzia regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro

Art. 7 **(Istituzione dell'Agenzia)**

1. 1. E' istituita l'Agenzia regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Milano.
2. 2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, svolge attività tecnica di supporto alla Giunta regionale, ed in particolare alla Direzione generale competente in materia di lavoro ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per il lavoro, la formazione professionale e l'istruzione.
4. 4. Del supporto dell'Agenzia possono avvalersi, tramite convenzione, anche altre amministrazioni , nonché gli operatori che costituiscono la rete regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15.
5. 5. L'Agenzia, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale ed in raccordo con la Direzione Generale competente in materia di lavoro, elabora un piano di attività annuale.

Art. 8
(Attività tecnica)

1. 1. L'attività tecnica dell'Agenzia consiste in particolare:
 - a) a) nell'elaborazione dei documenti di programmazione strategica ed operativa inerenti le politiche formative e del lavoro;
 - b) b) nell'integrazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro con quelli nazionali e comunitari;
 - c) c) nella gestione e sviluppo dei sistemi regionali di accreditamento ed autorizzazione e dei relativi albi;
 - d) d) nella gestione di azioni ed interventi di particolare rilevanza regionale promossi dalla Direzione Generale competente in tema di crisi occupazionali, sostegno alla mobilità dei lavoratori e diffusione di buone prassi;
 - e) e) nella gestione delle liste di disponibilità di cui all'art.34 del decreto legislativo 165/2001 e relative misure previste per la riqualificazione ed il ricollocamento dei dipendenti pubblici;
 - f) f) nella formazione degli operatori del mercato del lavoro, della formazione professionale e del sistema educativo;
 - g) g) nella divulgazione delle informazioni sui servizi relativi al mercato del lavoro e al sistema di istruzione e di formazione professionale, anche attraverso strumenti multimediali e digitali;
 - h) h) nella gestione delle procedure di consultazione sindacale previste dalla legge 223/91 per i licenziamenti collettivi e la cassa integrazione straordinaria e le procedure per la ricollocazione dei dirigenti disoccupati di cui alla legge 226/97;
 - i) i) nello sviluppo e gestione di Borsalavorolombardia e della sua connessione alla Borsa Continua Nazionale del lavoro.

Art. 9
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) a) il Direttore;
- b) b) il Collegio dei Revisori dei Conti .

Art. 10
(Il Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, su conforme deliberazione della Giunta, tra persone in possesso di comprovata esperienza e professionalità nella direzione di organizzazioni complesse. All'atto della nomina del Direttore, è nominato un Direttore Vicario, che sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano d'azione regionale. Il Direttore, in raccordo con le Direzioni generali competenti della Giunta regionale, provvede altresì alla gestione dell'Agenzia e in particolare:
 - a) a) all'adozione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
 - b) b) alla definizione e adozione dei programmi di intervento;
 - c) c) alla gestione del personale, compresa la definizione e adozione della dotazione organica e la stipula dei relativi contratti di lavoro;
 - d) d) alla redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
 - e) e) alla stipulazione e all'approvazione di contratti e convenzioni;
 - f) f) alla definizione di un tariffario per le prestazioni fornite su base negoziale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale-, rinnovabile ed è a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed il trattamento economico complessivo non può superare quello stabilito dalla legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" per i direttori generali della Regione.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche elettive pubbliche.

Art. 11
(Collegio dei revisori dei conti)

1. 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva n. 84/253/ CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ed è nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1995 n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione".

2. 2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale.

3. 3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 12
(Struttura organizzativa dell'Agenzia)

1. 1. La dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Agenzia sono definite con il regolamento organizzativo di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b.
2. 2. Le modalità di acquisizione e di reclutamento del personale, a tempo indeterminato e determinato, delle prestazioni professionali specialistiche e delle collaborazioni sono quelle previste per gli enti pubblici, come regolate nell'ambito del sistema regionale e del programma triennale dei fabbisogni del personale, approvato dalla Giunta regionale.
3. 3. Le spese di funzionamento, incluse quelle relative all'uso di beni immobili e di beni strumentali, sono amministrate nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 4.
4. Le entrate della Agenzia sono costituite da:
 - a) a) il fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in funzione del piano di attività adottato;
 - b) b) i proventi derivanti da prestazioni fornite ad altri enti pubblici o privati, compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;
 - c) c) ogni altra entrata conforme alle norme che ne disciplinano l'attività.

Art. 13
(Controllo e Vigilanza)

1. 1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti dell’Agenzia:
 - a) a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - b) b) il regolamento di organizzazione;
 - c) c) il piano annuale di attività.

2. 2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione Generale competente in materia di lavoro, che ne cura l’istruttoria.

3. 3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento. Tale termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la Direzione Generale competente in materia di lavoro abbia rappresentato esigenze istruttorie, ovvero abbia richiesto chiarimenti o integrazioni. In tal caso, l’approvazione regionale deve essere resa definitivamente entro i successivi quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l’approvazione o il diniego, gli atti diventano esecutivi.

Art. 14
(Rapporti con altri soggetti)

1. 1. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Agenzia coopera mediante accordi, convenzioni ed interscambio informativo con le istituzioni nazionali e comunitarie e le loro agenzie tecniche, con le Agenzie del lavoro delle altre Regioni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università ed Enti di ricerca, le associazioni datoriali e sindacali e le altre associazioni rappresentative in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro.

2. 2. La Direzione regionale competente in materia di lavoro esprime parere vincolante sugli atti negoziali di cui al comma 1.

Capo V

La Rete degli operatori

Art. 15

(La rete degli operatori)

1. 1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato:
 - a) a) gli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 16, in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 276/2003;
 - b) b) gli operatori accreditati per l'erogazione di servizi di orientamento e formazione, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
 - c) c) gli operatori autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 17;
 - d) d) gli operatori autorizzati a livello nazionale in base agli articoli 4, 5 e 6 del d.lgs. 276/2003 ;
 - e) e) i raggruppamenti di operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, al fine di agevolare l'inserimento o il re-inserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di lavoratori, in particolari settori economici o in specifici ambiti territoriali.
2. 2. I servizi erogati dagli operatori di cui al comma 1 sono rivolti a tutti i residenti o domiciliati in Lombardia. Tali servizi sono resi nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di pari opportunità e non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, oneri in capo ai soggetti interessati, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 16
(Albo degli operatori accreditati)

1. 1. È istituito l'Albo degli operatori pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2. L'iscrizione all'Albo costituisce accreditamento degli operatori a tempo indeterminato.
2. 2. Gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e partecipano all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate a:
 - a) a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della borsa continua del lavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il re-inserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;
 - b) b) migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) c) prevenire la disoccupazione di lunga durata;
 - d) d) favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
 - e) e) promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
 - f) f) sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento nel mercato del lavoro;
 - g) g) sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
 - h) h) assicurare adeguato supporto alla ricollocazione professionale;
 - i) i) assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. 3. Nell'ambito dei servizi per la promozione dell'inserimento nel mercato del lavoro e della lotta alla disoccupazione di lunga durata, gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche, i seguenti servizi:
 - a) a) certificazione dello stato di disoccupazione;
 - b) b) colloquio di orientamento;
 - c) c) proposta di adesione a iniziative e a misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altre misure che favoriscano l'integrazione professionale;
 - d) d) verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato anche ai fini del permanere dello stato di disoccupazione ai sensi del comma 4, dell'articolo art. 2 del d.lgs. 181/2000.

4. 4. Gli operatori accreditati, nei limiti definiti con l'atto di accreditamento, erogano inoltre i seguenti servizi per il lavoro :

- a) a) tenuta delle liste di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 236/1993;
- b) b) collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
- c) c) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

5. 5. Gli operatori che intendono iscriversi all'Albo presentano apposita domanda alla competente Direzione Generale in materia di lavoro della Giunta regionale.

6. 6. Con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla normativa nazionale, nonché gli indicatori di possesso e le relative soglie, con particolare riferimento:

- a) a) al possesso di un sistema per gestione della qualità certificato;
- b) b) al rispetto di criteri idonei a misurare l'efficienza e l'efficacia del servizio;
- c) c) alla capacità logistica e gestionale;
- d) d) alla situazione economico e finanziaria;
- e) e) alla disponibilità di adeguate competenze professionali;
- f) f) all'esistenza di una rete di servizio e di relazioni istituzionali.
- g) g) all'obbligo della interconnessione con la "Borsa Lavoro Lombardia, quale nodo regionale della Borsa Nazionale Continua del lavoro" nonché dell'invio di ogni informazione strategica sul funzionamento del mercato del lavoro richiesta in funzione delle attività di monitoraggio svolte nell'ambito dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

7. 7. La deliberazione di cui al comma 6 stabilisce le modalità di rilascio e revoca dell'accreditamento, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'Albo. Stabilisce, inoltre, le linee operative per la valutazione della qualità ed efficacia dei servizi resi dai soggetti accreditati, cui consegue in caso di inottemperanza la revoca dell'accreditamento.

Art. 17

(Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate)

1. 1. È istituito l'Albo regionale delle Agenzie per il lavoro autorizzate ai fini dell'erogazione dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale. L'iscrizione all'Albo costituisce autorizzazione a tempo indeterminato degli operatori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n.276/2003.

2. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in attuazione dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 6 del d.lgs 276/2003, disciplina con propria deliberazione le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione, nonché ogni altro aspetto attinente all'organizzazione e al funzionamento dell'Albo. Stabilisce, inoltre, le linee operative per la valutazione della qualità ed efficacia dei servizi resi dai soggetti autorizzati regionali, cui consegue, in caso di inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione.

Capo VI

Sostegno nella transizione al lavoro

Art. 18 **(Tirocini formativi e di orientamento)**

1. 1. La Regione, al fine di favorire momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare la definizione dei percorsi formativi e professionali personali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro, pubblici o privati.
2. 2. Rientrano nella disciplina dei tirocini anche il tirocinio estivo di orientamento svolto nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico/scolastico e l'inizio di quello successivo.
3. 3. Il singolo tirocinio non può avere durata superiore a dodici mesi.
4. 4. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
5. 5. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani all'interno della stessa impresa.
6. 6. Con decreto dirigenziale, sentita la Consulta di cui all'articolo 6, sono disciplinate le modalità di realizzazione dei tirocini, di valutazione delle aziende ospiti nonché di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite.
7. 7. Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 6, ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 19
(Botteghe – Scuola)

1. 1. La Regione promuove l'istituzione della Bottega – Scuola, intesa quale processo formativo in tirocinio in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, rivolto ai giovani e agli adolescenti con priorità per i soggetti a rischio di esclusione sociale ed emarginazione.
2. 2. La Giunta regionale individua e disciplina, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni formative, le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane abilitate alle funzioni di Botteghe – Scuola, l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi in tirocinio presso le imprese abilitate e le relative modalità di finanziamento.

Art. 20
(Apprendistato)

1. 1. La Regione Lombardia promuove l'applicazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento lavorativo ad alta valenza formativa, valorizzandone l'applicazione nell'ambito di percorsi personalizzati di crescita professionale nelle forme previste dagli articoli 48,49 e 50 del D.Lgs. 276/03.
2. 2. Spettano alle Province l'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti, nonché il controllo sulla effettività dei percorsi formativi in apprendistato, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. 3. La formazione si articola secondo un piano formativo individuale che è parte integrante ed essenziale del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo dell'apprendista , sia per la formazione interna , sia per la formazione esterna al luogo di lavoro, delineato in coerenza con il profilo formativo di riferimento e la qualifica da conseguire, nonché in funzione delle competenze possedute dall'apprendista stesso.
4. 4. Durante il periodo di apprendistato è assicurata in ogni caso la presenza di un tutore con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Il tutore aziendale è il garante del piano formativo individuale.

Capo VII

Qualità, Tutela e Sicurezza del lavoro

Art. 21

(Diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita)

1. 1. La Regione riconosce a tutti i lavoratori il diritto alla formazione lungo l'arco della vita quale garanzia sostanziale alla stabilità della occupazione e del reddito dei lavoratori e promuove le condizioni per garantirne l'effettività.
2. 2. La Regione promuove, in particolare:
 - a) a) interventi periodici di bilancio delle competenze rivolti a tutti i lavoratori e le lavoratrici al fine di fornire le basi per la definizione e la verifica dei percorsi personali di crescita professionale;
 - b) b) interventi di formazione continua, anche in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
 - c) c) interventi di formazione volti alla riqualificazione, all'aggiornamento o alla riconversione dei lavoratori ;
 - d) d) interventi specifici di formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro;
 - e) e) interventi specifici di formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento stabile sul mercato del lavoro dei lavoratori con disabilità e di quelli svantaggiati.

Art. 22

(Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura)

1. 1. La Regione sostiene azioni a favore dell'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle donne, nonché promuove, in particolare, anche mediante l'impiego di *voucher* e altri incentivi economici:
 - a) a) lo sviluppo di servizi domiciliari, asili aziendali e altri strumenti di cura e assistenza alla persona;
 - b) b) piani aziendali e territoriali volti alla ridefinizione degli orari di lavoro, degli orari dei territori o delle città e dei modelli di organizzazione del lavoro, anche attraverso l'impiego del lavoro a tempo parziale e del telelavoro, in funzione dell'obiettivo di conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;
 - c) c) misure a favore delle persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante l'impiego del contratto di inserimento al lavoro di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 276/03;
 - d) d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
 - e) e) azioni di orientamento e informazione per favorire l'utilizzo degli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 53/2000;
 - f) f) approcci innovativi alla gestione del cambiamento demografico, a sostegno della famiglia

Art. 23
(Tutela dei lavoratori atipici)

1. La Regione attiva anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali forme di tutela sociale per i lavoratori atipici, nonché interventi formativi volti al rafforzamento delle competenze al fine di favorirne il consolidamento professionale.

Art. 24
(Contrasto al lavoro irregolare)

1. La Regione, al fine di garantire la qualità del lavoro e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e alterano le logiche della concorrenza leale tra le imprese:
 - a) a) esercita azioni di indirizzo e di coordinamento di tutti i soggetti interessati a livello regionale;
 - b) b) promuove intese ed iniziative sperimentali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti bilaterali al fine di costruire il quadro delle condizioni ambientali per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro;
 - c) c) promuove forme di collaborazione ed azione sinergica con gli organi periferici della Amministrazione centrale dello Stato competenti e con le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 276/2003;
 - d) d) definisce i criteri di revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge per i datori di lavoro che risultino ricorrere a forme di lavoro irregolare e promuove le condizioni per rendere effettivo a livello territoriale il disposto di cui all'articolo 10 della legge 30/03;
 - e) e) promuove campagne di informazione e formazione che accrescano la cultura della legalità e della qualità del lavoro.

2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro e l'Assessore competente in materia di politiche sociali, sentita la Consulta di cui all'articolo 6, promuovono la realizzazione di protocolli d'intesa e linee di azione con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 2666, con le articolazioni regionali di INPS e INAIL e con ogni altro soggetto competente al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

Capo VIII

Politiche per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità

Art. 25

(Iniziativa per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili)

1. Le finalità di cui all'articolo 24 sono realizzate attraverso la promozione, nell'ambito del piano di azione regionale, di:
 - a) a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col sistema dell'istruzione in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
 - c) c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 68/1999, anche nelle forme previste all'articolo 29.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
 - a) a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
 - b) b) integrazione e collaborazione fra i servizi, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
 - c) c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
 - d) d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
 - e) e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

Art. 26
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. È istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.
2. Con decreto dirigenziale sono definite linee guida per l'utilizzo delle risorse del fondo sentita la Consulta di cui all'articolo 6 e il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27.

Art. 27
(Organo amministrativo del fondo)

1. E' istituito il "Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato", con funzioni consultive e propositive in merito alle iniziative regionali di utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) a) l'assessore regionale al lavoro, con funzioni di presidente, o suo delegato;
 - b) b) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - c) c) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - d) d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - e) e) tre rappresentanti delle associazioni di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
 - f) f) tre rappresentanti delle province;
 - g) g) tre rappresentative dei comuni.
3. Il Comitato è nominato dall'Assessore regionale in materia di lavoro e rimane in carica per l'intera legislatura.
4. Alla prima riunione il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente ed un segretario e stabilisce le modalità del suo funzionamento, in ogni caso senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Attivazione del collocamento mirato nelle pubbliche amministrazioni e presso i datori di lavoro privati)

1. Gli operatori accreditati compilano l'elenco, con unica graduatoria, dei lavoratori disabili che risultano disoccupati in attesa di una occupazione conforme alle proprie capacità e competenze.
2. Il suddetto elenco, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 gennaio 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblico e nella formulazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della L. 68/1999, i datori di lavoro privati assumono i lavoratori facendo richiesta di avviamento ai soggetti presso cui è gestito l'elenco di cui al comma 1, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 29.

Art. 29
(Convenzioni)

1. La Regione promuove le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
2. Nell'ambito del piano d'azione regionale e dei piani provinciali possono essere previste particolari forme di sostegno volte a favorire l'inserimento lavorativo di disabili di particolare gravità nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 68/1999
3. Le province possono autorizzare la durata delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999, possono essere prorogate fino ad un massimo di ventiquattro mesi dalla scadenza.
4. Le convenzioni di cui al comma 3. sono stipulate dai soggetti interessati in base a linee guida definite con decreto dirigenziale con particolare riferimento:
 - a) a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
 - b) b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
 - c) c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;
 - d) d) le procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
5. Le convenzioni quadro sono applicabili previa validazione da parte della Giunta Regionale.
6. Le convenzioni quadro stipulate e validate prima della approvazione della presente legge restano valide, previo adeguamento ai requisiti di cui al comma 5, entro 6 mesi dall'approvazione della relativa deliberazione regionale.

Capo IX

Crisi occupazionali

Art. 30

(Azioni per prevenire e fronteggiare situazioni di crisi occupazionale)

1. La Regione, di concerto con le parti sociali, realizza e sostiene azioni di sistema volte a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) a) prevenire le situazioni di crisi aziendale e limitarne l'impatto sui territorio e sui livelli occupazionali stabilendo misure in favore delle categorie più esposte quali le donne e i lavoratori con più di 45 anni;
 - b) b) contribuire a difendere e promuovere, anche su scala comunitaria e internazionale, il patrimonio produttivo regionale e le relative risorse umane, professionali e imprenditoriali;
 - c) c) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
 - d) d) sostenere approcci innovativi nella gestione delle ristrutturazioni rafforzando la capacità di adattamento e di anticipazione di lavoratori e lavoratrici, imprese e istituzioni.

2. 2. Il Piano sociale deve prevedere, in particolare:
 - a) a) l'analisi economica ed occupazionale di dettaglio della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;
 - b) b) la definizione di dettaglio di progetti integrati all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati e il relativo costo;
 - c) c) l'attività richiesta al sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15;
 - d) d) le modalità e le forme di realizzazione delle iniziative di cui alla lett. b), con particolare riferimento ai finanziamenti privati per il sostegno e il rilancio delle attività produttive e del territorio al fine di stabilire la quota massima del co-finanziamento pubblico;
 - e) e) le modalità di sostegno alla mobilità interaziendale come eventuale strumento di accompagnamento alla gestione degli esuberanti.

3. 3. Le Province predispongono il proprio Piano sociale qualora la situazione di grave crisi occupazionale riguardi esclusivamente il proprio territorio.

Capo X
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Art. 31
(Internazionalizzazione del mercato del lavoro)

1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni istituzionali ed operative con le Regioni e gli Stati Europei, al fine di sviluppare la cooperazione, la circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici, lo scambio delle esperienze e la collaborazione in materia di lavoro e di formazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione sostiene la costituzione di reti internazionali tra i soggetti della rete dei servizi per il lavoro e i corrispondenti servizi di altri Stati, con l'obiettivo di favorire la migliore conoscenza dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e delle prassi amministrative in materia di lavoro e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Art. 32
(Sostegno alla diffusione dell'innovazione)

1. La Regione promuove lo sviluppo del capitale umano dedicato alla ricerca ed all'innovazione attraverso azioni ed incentivi, rivolti a soggetti laureati e in possesso dello stato di disoccupazione, per la realizzazione di progetti di ricerca da realizzarsi presso imprese o associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale.
2. La Regione, anche al fine di sostenere lo sviluppo o la riconversione dei sistemi produttivi lombardi, promuove la creazione di nuove imprese ad alta intensità di conoscenza, anche sostenendo, in una logica di cofinanziamento, azioni sperimentali con imprese e associazioni datoriali, in partenariato con investitori italiani ed esteri ed operatori nel campo dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, della cooperazione interuniversitaria e della ricerca a livello internazionale.

CAPO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33
(Norma transitoria)

1. 1. I Centri per l'Impiego continuano ad erogare in via provvisoria, nell'ambito del sistema regionale, i servizi di cui all'articolo 16 sino all'acquisizione dell'accreditamento, che dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di approvazione della delibera regionale di cui allo stesso articolo 16. La mancata acquisizione dell'accreditamento comporta l'esclusione dal sistema, cui potranno partecipare anche con iscrizione successiva all'Albo di cui all'articolo 16.
2. 2. In fase di prima attuazione e fino alla definizione da parte della Giunta regionale della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro., la Regione continua ad avvalersi dell'Agenzia regionale del Lavoro di cui all'art. 9 della l.r. 15 gennaio 1999 n.1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego).
3. 3. In fase di prima attuazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, effettua la ricognizione del personale di ruolo della disciolta Agenzia Regionale del Lavoro per categorie e profili appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie locali, provvede all'assegnazione dello stesso personale all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro. Entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Agenzia, il Direttore provvede alla stipula di un contratto decentrato relativo al trattamento giuridico ed economico del relativo personale.

Art. 34
(Abrogazioni)

1. 1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge ed in particolare:
 - a) a) gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 e 12 della l.r. 15 gennaio 1999 n.1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
 - b) b) l'articolo 9 della l.r. 1/1999 all'atto dell'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro;
 - c) c) la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

Art. 35
(Disposizioni finanziarie)

1. 1. Al finanziamento delle spese derivanti dagli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte con le risorse finanziarie previste con successiva legge.